

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1439
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (3424)	1439
PRESIDENTE	1439, 1440
DRIUSSI, <i>Relatore</i>	1439
MAGLIETTA	1440
GITTI	1440
BUTTE	1440
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1440
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
GUERRIERI EMANUELE e CORTESI PASQUALE: Disposizioni per la previdenza e assistenza sociale delle ostetriche. (2901)	1441
PRESIDENTE	1441, 1442, 1443, 1445, 1450, 1451
BUTTE, <i>Relatore</i>	1441, 1445, 1450, 1451
ZACCAGNINI	1442, 1451
CHIAROLANZA	1442
MAGLIETTA	1442
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1442, 1443, 1450, 1451
VENEGONI	1445, 1450, 1451
GITTI	1451
CERAVOLO	1451
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1451

La seduta comincia alle 9,35.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Scaglia Vito, Valandro Gigliola e Vigorelli.

Discussione del disegno di legge: Norme per il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (3424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione ».

Comunico che la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Driussi ha facoltà di svolgere la relazione.

DRIUSSI, *Relatore*. Il disegno di legge, sottoposto all'esame della Commissione, non ha bisogno di particolare illustrazione. Scopo del medesimo è l'attuazione degli impegni assunti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro dei trasporti, in sede di soluzione della vertenza sindacale, sorta nel settore dei pubblici servizi di trasporto in concessione per il miglioramento delle pensioni ferroviarie e per l'esten-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

sione ai dipendenti delle autolinee delle norme sui riscatti previdenziali già vigenti per altre categorie di agenti.

Due sono, dunque, gli obiettivi, del disegno di legge, che il Senato, praticamente, ha approvato senza discussione. Uno di tali obiettivi, e cioè l'estensione al personale delle autolinee della possibilità di riscattare il periodo di servizio prestato fino al marzo 1953 in regime di assicurazione generale obbligatoria, ha formato anche l'oggetto di una proposta di legge, la proposta n. 2040 di iniziativa del deputato Rubeo. Il secondo obiettivo concerne il riscatto dei periodi di avventiziato per il personale ferroviario.

Ed ecco in breve l'illustrazione dei diversi articoli.

L'articolo 1 prevede la facoltà per gli iscritti al Fondo di previdenza dei ferrovieri, di chiedere il riscatto dei periodi di servizio prestati, con assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, presso le aziende esercenti trasporti in concessione anteriormente alla iscrizione al Fondo predetto.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e consente al personale di ruolo in servizio il riscatto integrale dei periodi di avventiziato.

L'articolo 3 fissa le modalità atte ad avvalersi della facoltà del riscatto.

L'articolo 4 prevede una riapertura dei termini a favore del personale che, pur avendone avuto la possibilità, non aveva usufruito delle norme contenute nella legge 14 maggio 1949 decadendo, così, da ogni diritto in merito.

L'articolo 5 stabilisce che non possono formare oggetto di riscatto i periodi di servizio prestati con assicurazione generale obbligatoria di pensione presso le aziende di trasporto pubblico, i quali periodi abbiano già dato luogo alla corresponsione della prestazione nell'assicurazione stessa, o siano stati computati ai fini di previdenza sostitutiva o integrativa della medesima assicurazione.

L'articolo 6, infine, è inteso a concedere ai pensionati ferroviari un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione percepita.

Il provvedimento, come ho detto, è frutto di un accordo sindacale ed è atteso da molto tempo dagli interessati. Come relatore, non posso che esprimere parere favorevole ed invitare la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Facendo eco alle dichiarazioni del relatore, pur considerando che il

provvedimento sottoposto al nostro esame non è completamente soddisfacente dal punto di vista delle aspirazioni delle categorie interessate, noi dichiariamo di dare il nostro parere favorevole, auspicando di poter migliorare, in seguito, la situazione previdenziale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

GITTI. Il disegno di legge, pur non accogliendo tutte le richieste formulate dalle organizzazioni sindacali di categoria, reca comunque una soluzione alla vertenza sindacale che si protraeva ormai da parecchio tempo.

BUTTE. Sono d'accordo. Non posso, fare a meno, tuttavia, di esprimere la mia sorpresa per le dichiarazioni fatte, dalle quali sembra emergere l'opinione che il Governo, nonostante le varie e lunghe trattative intercorse, nel predisporre il disegno di legge conclusivo delle stesse avrebbe potuto fare di meglio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero chiarire che nel corso delle riunioni svoltesi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali, è stato raggiunto un accordo per la soluzione dei tre aspetti più urgenti del problema: la facoltà di riscatto da parte del personale delle autolinee del periodo di servizio prestato in regime di assicurazione generale obbligatoria, la possibilità di riscatto per i ferrovieri dei periodi di avventiziato, la concessione di un assegno *una tantum* per i pensionati ferroviari. Il disegno di legge in esame tende, pertanto, a dare attuazione all'accordo raggiunto senza pregiudicare peraltro, le eventuali future soluzioni del problema di fondo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ha facoltà di chiedere, ai fini del trattamento di pensione a carico del Fondo citato, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anteriormente al 1° marzo 1953, utilizzando a tal

fine i contributi a proprio favore nell'assicurazione predetta, gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, e versando gli importi eventualmente ancora necessari per la copertura della intera somma richiesta per il riconoscimento stesso.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attività presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti articoli gli interessati devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e versare l'intero contributo dovuto al Fondo di previdenza, calcolato sulla retribuzione percepita nella misura vigente alla data della domanda, entro un anno dalla notificazione dell'Istituto.

L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente determina la decadenza della facoltà di cui ai precedenti articoli.

(*È approvato*).

ART. 4.

I termini di decadenza stabiliti nell'articolo 3 si applicano anche nei confronti del personale che non abbia ancora esercitato la facoltà di riscatto contemplata dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e nei confronti del personale che, pur avendo chiesto il riscatto ai sensi della indicata disposizione, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia ancora versati al Fondo di previdenza i necessari importi notificati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non è ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati già computati ai fini della liquidazione di altra pensione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in godimento al 1° dicembre 1957, è concesso un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione percepita.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guerrieri Emanuele e Cortese Pasquale: Disposizioni per la previdenza sociale alle ostetriche. (2901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Emanuele e Cortese Pasquale: « Disposizioni per la previdenza e assistenza sociale alle ostetriche ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 22 gennaio scorso rimase stabilito di aderire alla richiesta del relatore di predisporre un testo più ampio che assorbisse, fra l'altro, lo statuto dell'E.N.P.A.O. ed il relativo regolamento delle prestazioni. Il relatore ha provveduto alla redazione del nuovo testo che può essere adottato quale testo base.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

BUTTE, *Relatore*. Come feci osservare nella precedente seduta, la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri e Cortese poteva considerarsi superata per il fatto di essere basata sulla sola estensione dell'assistenza e soprattutto perché intendeva stabilire delle entrate obbligatorie, in favore dell'E.N.P.A.O. il quale, però, non risponde ormai più ai fondamentali concetti che avevano determinato la sua istituzione.

Il nuovo testo che ho l'onore di sottoporre all'esame della Commissione consta di ben 47 articoli e, ove fosse approvato, costituirà

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

il nuovo ordinamento del predetto Ente. Nella stesura degli articoli sono state tenute presenti anche le istanze della categoria interessata.

Ciò premesso, è evidente, prima di ogni altra cosa, la necessità di intitolare diversamente il provvedimento, il quale non dovrebbe più limitarsi alla concessione alle ostetriche della previdenza e dell'assistenza sociale, ma dovrebbe costituire addirittura il nuovo ordinamento dell'E.N.P.A.O. La prima parte riguarda, infatti, proprio l'ordinamento dell'Ente e ricalca in genere le orme di regolamenti già in atto per altre categorie.

Di particolare interesse è il « titolo III », riguardante il finanziamento e la gestione dell'Ente. Circa il finanziamento, è previsto un contributo annuo, da parte delle iscritte, di lire novemila, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e tremila alla gestione assistenza. Tale misura di contribuzione non è sufficiente però all'attuazione del piano di pensione; pertanto, si è ritenuto opportuno ricorrere ad una speciale marca di previdenza che le ostetriche dovrebbero obbligatoriamente applicare su ogni certificato di assistenza al parto, da esse rilasciato.

In un primo tempo, come appare all'articolo 22 del nuovo testo, si era pensato di limitare il valore di detta marca a lire duecento, integrando il gettito che ne sarebbe derivato con una ritenuta del 2 per cento sugli onorari dovuti alle ostetriche, per le assistenze ai parti, dagli enti di previdenza ed assistenza. Tale soluzione, però, renderebbe piuttosto complesso il sistema di esazione e di liquidazione e pertanto sarei d'avviso di concentrare tutta la contribuzione di cui agli articoli 22 e 24 sulla speciale marca, elevandone l'importo.

Il numero delle ostetriche attualmente iscritte all'E.N.P.A.O. è di 21.500, per cui il relativo fabbisogno, sia per quanto riguarda l'assistenza che per quanto concerne la previdenza, assommerebbe a circa 600 milioni annui.

Ho esposto, in breve, la sostanza del nuovo testo del provvedimento sottoposto all'esame della Commissione.

ZACCAGNINI. Esprimo il mio compiacimento per l'ottimo lavoro fatto dal Relatore. Ritengo cosa veramente buona ed utile l'accoglimento dei desideri manifestati dalle ostetriche per la loro assistenza e previdenza.

CHIAROLANZA. Sono favorevole al progetto di legge e mi compiaccio con il relatore per il testo predisposto. Poiché anche in questo caso l'aspetto più importante del problema è il reperimento dei fondi necessari, riterrei op-

portuno rivedere il sistema di contribuzione, seguendo magari i criteri adottati a suo tempo per la categoria dei medici, elevando sempre, in ogni caso, l'importo della marca di previdenza.

MAGLIETTA. Non è possibile dimostrarsi contrari al provvedimento. C'è solo da rilevare che il metodo da noi seguito con ostinatezza nel campo dell'assistenza e della previdenza, non è certo il migliore. Siccome però, in altri casi, è stato fatto osservare che, in definitiva, i vari provvedimenti che si varano, anche se imperfetti, servono ad avvicinare sempre più la data di un riesame completo ed approfondito di tutto il problema assistenziale e previdenziale, non rimane che accogliere quanto è stato fatto e passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BUTTE, *Relatore*. Sono d'accordo sulla bontà del sistema adottato dai medici, bisogna tuttavia tener conto che si tratta, nella maggior parte dei casi, di professionisti a largo cespite. Per le ostetriche, invece, non è possibile appesantire troppo le contribuzioni. D'altra parte, le rappresentanti della categoria si sono dichiarate soddisfatte del trattamento di previdenza ed assistenza che loro deriverebbe dal pagamento del contributo previsto e dalle entrate che si ricaveranno dall'applicazione della speciale marca.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, nel complesso, è favorevole al testo predisposto dal Relatore e ritiene, come del resto ha già fatto rilevare il relatore stesso, che l'importo della speciale marca di previdenza debba essere elevato di quel tanto necessario a supplire la rinuncia alla ritenuta del 2 per cento sugli onorari dovuti alle ostetriche da parte degli enti di previdenza e assistenza, la cui esazione risulterebbe piuttosto complicata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

TITOLO I.

CARATTERE E FINALITÀ DELL'ENTE

ART. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 luglio 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

BUTTÈ, *Relatore*. Riterrei opportuno aggiungere a tale articolo il comma seguente: « Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sembra che la norma proposta dal Relatore potrebbe formare oggetto di un articolo a parte, o che potrebbe essere inserita nel successivo articolo 3.

BUTTÈ, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

ART. 2.

Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei collegi provinciali delle ostetriche.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti nella presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore propone il seguente comma aggiuntivo:

« Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Passiamo agli articoli successivi.

TITOLO II.

ORGANI DELL'ENTE

ART. 4.

Sono organi dell'Ente:

- 1° il Presidente;
- 2° il Consiglio nazionale;
- 3° il Comitato direttivo;
- 4° il Comitato esecutivo,
- 5° il Collegio dei sindaci.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo che lo sceglie tra i membri rappresentanti le iscritte all'Ente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente, che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il Presidente.

Propongo di aggiungere al secondo rigo di tale articolo, dopo le parole: « tra i membri », le altre: « dello stesso Comitato ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato

« Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente, che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il Presidente ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

ART. 6.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei collegi provinciali delle ostetriche.

Spetta al Consiglio nazionale.

1°) designare, mediante elezione, quindici rappresentanti delle iscritte, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;

2°) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;

3°) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali successive modificazioni,

4°) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

5°) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;

6°) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Propongo di sostituire nel punto 1°), le parole « designare, mediante elezione », con le parole: « eleggere tra le iscritte all'Ente » e di sopprimere nel rigo successivo le parole « delle iscritte ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*E approvato*).

Propongo inoltre di aggiungere dopo il punto 5°) il seguente

6°) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*E approvato*).

Propongo infine di sopprimere nel punto 3°), che diventa punto 4°), la parola « successive ».

Pongo in votazione tale emendamento

(*E approvato*).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei collegi provinciali delle ostetriche.

Spetta al Consiglio nazionale

1°) eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci

2°) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;

3°) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;

4°) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

5°) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;

6°) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

7°) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*E approvato*).

ART. 7.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti che rappresentino i tre quarti delle iscritte. In seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Mi sembra eccessivo, anche per ragioni di economia, convocare il Consiglio nazionale due volte all'anno. Propongo di sostituire alle parole: « due volte », la parola « una volta ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*E approvato*).

Propongo inoltre di sopprimere nel secondo comma le parole « che rappresentino i tre quarti delle iscritte ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*E approvato*).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*E approvato*).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

ART. 8.

Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di una scheda o di un voto per ogni duecento iscritte all'albo del rispettivo collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione.

VENEGONI. Ritengo che un voto per ogni duecento iscritte sia poco. Inoltre, ciascun componente del Consiglio nazionale dovrebbe disporre comunque di almeno un voto. Propongo pertanto di sopprimere nel primo comma le parole: « di una scheda », di sostituire, sempre nel primo comma, alla parola: « duecento », la parola: « cento » e di aggiungere il seguente comma: « Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone comunque di almeno un voto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo dei tre emendamenti Venegoni, tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « di una scheda ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento inteso a sostituire, sempre nel primo comma, alla parola: « duecento », la parola: « cento ».

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente comma aggiuntivo: « Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone comunque di almeno un voto ».

(È approvato).

L'articolo 8 con gli emendamenti introdotti rimane pertanto così formulato:

« Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte all'albo del rispettivo collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

ART. 9.

Il seggio per le elezioni è presieduto dal Presidente dell'Ente ed è formato dai due

rappresentanti delle Amministrazioni in seno al Comitato direttivo e dal direttore dell'Ente o di chi ne fa le veci, questo con funzioni di segretario del seggio stesso.

La elezione dei rappresentanti delle iscritte avviene per votazione e scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, tredici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza del votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti al votante medesimo a norma del precedente articolo 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dai votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dai votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente comunica al Consiglio nazionale i quindici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti precede l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, in caso di parità anche di questa, l'eletto più anziano di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

Entro trenta giorni dalle elezioni gli iscritti all'Ente possono ricorrere, avverso la validità delle operazioni elettorali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide prima della emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

A me sembra opportuna una inversione dei primi due comma ed un riferimento, in entrambi, ad altri articoli del provvedimento. Pertanto propongo di aggiungere al secondo comma, che diventa primo comma, dopo le parole: « delle iscritte », le parole « di cui al punto 1° dell'articolo 6 », e di aggiungere al primo comma, che diventa secondo comma, dopo le parole: « delle Amministrazioni » le parole: « di cui ai punti 2° e 3° dell'articolo 10 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Ritengo inoltre opportuna una modifica di forma all'ultimo rigo del settimo comma, nel senso di dire « il più anziano di età » anziché « l' eletto più anziano di età ».

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche introdotte.

(È approvato).

L'articolo 9 rimane pertanto così formulato:

« La elezione dei rappresentanti delle iscritte di cui al n. 1 dell'articolo 6 avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

Il seggio per le elezioni è presieduto dal Presidente dell'Ente ed è formato dai due rappresentanti delle Amministrazioni di cui ai nn. 2 e 3 del successivo articolo 10 in seno al Comitato direttivo e dal direttore dell'Ente o di chi ne fa le veci, questo con funzioni di segretario del seggio stesso.

Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, tredici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza del votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti al votante medesimo a norma del presente articolo 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dai votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al nu-

mero di quelle consegnate dai votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente comunica al Consiglio nazionale i quindici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti precede l' eletto con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, in caso di parità anche di questa, il più anziano di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

Entro trenta giorni dalle elezioni gli iscritti all'Ente possono ricorrere, avverso la validità delle operazioni elettorali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide prima della emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

ART. 10.

Il Comitato direttivo è composto:

1°) dai tredici rappresentanti delle iscritte designati mediante elezione dal Consiglio nazionale;

2°) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) dal rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti, di cui al punto 1°), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezioni siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra gli iscritti all'Ente, il Presidente, il vicepresidente dell'Ente e un membro del Comitato esecutivo.

Propongo di sostituire nel punto 1°) alle parole: « designati mediante elezione » la parola: « elette ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 10 rimane pertanto così formulato:

« Il Comitato direttivo è composto:

1°) dai tredici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;

2°) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) dal rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti, di cui al punto 1°), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezioni siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il Presidente, il vicepresidente dell'Ente e un membro del Comitato esecutivo ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

ART. 11.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 12.

Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri generali adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente, elegge nel suo seno il Presidente e il vicepresidente ed in particolare:

1°) delibera i regolamenti e loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

2°) elegge nel suo seno il componente del Comitato esecutivo scegliendolo tra i rappresentanti delle iscritte;

3°) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

4°) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

5°) decide sui ricorsi degli iscritti e degli aventi diritto avverso le decisioni del Comitato esecutivo, entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'interessato, nonché avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi negli stessi termini;

6°) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali;

7°) delibera l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente;

8°) stabilisce la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

9°) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Propongo di sopprimere nel primo comma le parole: « elegge nel suo seno il Presidente e il vicepresidente », poiché tale elezione è già prevista all'articolo 5.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Propongo inoltre di sopprimere per lo stesso motivo il punto 2°).

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Propongo infine di elevare da 60 a 90 giorni il limite di tempo per la decisione sui ricorsi di cui al punto 5°) che, in conseguenza della soppressione del punto 2°), prende il numero 4.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Faccio presente che il punto 8°) deve intendersi soppresso, poiché ai sensi dell'articolo 6 la misura del gettone di presenza è stabilita dal Consiglio nazionale.

L'articolo 12 rimane pertanto così formulato:

Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri generali adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente ed in particolare:

1°) delibera i regolamenti e loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

2°) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale,

3°) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

4°) decide sui ricorsi degli iscritti e degli aventi diritto avverso le decisioni del Comitato esecutivo, entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'interessato, nonché avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi negli stessi termini;

5°) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali;

6°) delibera l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente;

8°) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Poiché agli articoli 13, 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione. Per le eventuali modifiche di forma sarà provveduto in sede di coordinamento.

ART. 13.

Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente dell'Ente, dal vicepresidente, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dal componente designato dal Comitato direttivo.

(È approvato).

ART. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due componenti oltre il Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

(È approvato).

ART. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

1°) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo;

2°) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;

3°) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;

4°) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

5°) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo;

6°) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

7°) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

(È approvato).

ART. 16.

La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità, i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal Presidente e dal direttore dell'Ente, o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva.

(È approvato).

ART. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto:

1°) da un componente effettivo e da un supplente, in rappresentanza degli iscritti, designati mediante elezione dal Consiglio nazionale;

2°) da un componente effettivo e da un supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, con le stesse modalità previste per la sostituzione dei componenti del Comitato direttivo nominati in rappresentanza delle iscritte.

Ritengo opportune alcune modifiche di forma nel punto 1°, nel senso di dire « uno » anziché « un », « delle iscritte » anziché « degli iscritti », « eletti dal Consiglio nazionale » anziché « designati mediante elezione dal Consiglio nazionale ».

Inoltre, propongo di sostituire nell'ultimo comma, alle parole: « con le stesse modalità previste per la sostituzione dei componenti del Comitato direttivo nominati in rappresentanza delle iscritte », le parole: « dal sindaco supplente ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 17 rimane pertanto così formulato:

« Il Collegio dei sindaci è composto:

1°) da un componente effettivo e da un supplente, in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;

2°) da un componente effettivo e da un supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente ».

Lo pongo in votazione nel complesso.
(*E approvato*).

ART. 18.

Il direttore dell'Ente:

a) cura, sotto la vigilanza del presidente, la esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo e dal Comitato direttivo.

b) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente in conformità alle norme;

c) firma gli atti di ordinaria amministrazione;

d) partecipa alla seduta del Consiglio direttivo ed a quella del Comitato esecutivo e procede per la redazione dei relativi verbali.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio osservare che tale formulazione potrebbe determinare dei conflitti fra il presidente e il direttore dell'ente.

BUTTE, *Relatore*. L'obiezione del rappresentante del Governo è esatta: propongo pertanto il seguente testo sostitutivo:

Il direttore dell'Ente:

a) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;

b) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'articolo 18 nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

(*E approvato*).

TITOLO III.

FINANZIAMENTO E GESTIONI DELL'ENTE

ART. 19.

Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire novemila, di cui semimila da attribuire alla gestione previdenza e tremila da attribuire alla gestione assistenza.

Tali contributi non sono più dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.

VENEGONI. Gradirei dei chiarimenti in merito al secondo comma di tale articolo.

BUTTE, *Relatore*. Nella situazione attuale, esiste un certo numero di ostetriche che hanno superato il sessantesimo anno di età, le quali in base alle norme in vigore ricevono un sussidio a discrezione del Comitato direttivo. Queste ostetriche, naturalmente, non possono essere obbligate al versamento della contribuzione prevista per il conseguimento del minimo della pensione; si è pensato, perciò, di imporre loro soltanto la contribuzione relativa all'assistenza.

PRESIDENTE. Ritengo che se la norma venisse mantenuta nell'articolo in esame, potrebbe riguardare tutte le ostetriche che raggiungono via via il sessantesimo anno di età. Sarebbe meglio, quindi, inserirla fra le norme transitorie.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 19.

(*E approvato*).

Il secondo comma può essere accantonato; in seguito si potrà vedere il suo collocamento.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 20.

Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservata la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 21.

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore e di duplicazione. Il Comitato decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

Propongo di elevare da sessanta a novanta giorni il limite di tempo concesso al Comitato direttivo per decidere sui ricorsi avverso l'iscrizione in ruolo.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 21 rimane pertanto così formulato:

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione. Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

ART. 22.

Le ostetriche sono tenute ad applicare su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire duecento.

Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1930, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.

BUTTÈ, *Relatore*. Ora bisogna stabilire l'importo della speciale marca di previdenza.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'I.N.A.M. ha delle convenzioni con le case di cura per cui la ritenuta del 2 per cento prevista dall'articolo 24 sugli onorari dovuti alle ostetriche non è di facile attuazione. Ritengo pertanto che sarebbe opportuno rinunciare a questa forma di contribuzione e fissare in lire cinquecento l'importo della speciale marca.

GITTI. Per ottenere un gettito complessivo che consenta di fronteggiare l'onere dell'assistenza e della previdenza, si potrebbe fissare in lire trecento l'importo della speciale marca e mantenere la ritenuta del 2 per cento di cui all'articolo 24.

VENEGONI. Dobbiamo tenere presente che in parecchie case di cura esistono delle ostetriche esercitanti a stipendio. Pertanto non è possibile far carico ad esse di ritenute che basate sul numero delle assistenze, risulterebbero, necessariamente, troppo gravose.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia da risolvere innanzi tutto la questione di principio, se porre o meno la marca a carico delle partorienti, o delle ostetriche o dell'ente assicuratore. Poiché stiamo esaminando l'articolo 22, dobbiamo stabilire l'importo della speciale marca e chi deve assumerne il carico. Naturalmente, se si stabilisce l'importo della marca in lire cinquecento, non si può mantenere anche il 2 per cento di cui all'articolo 24.

ZACCAGNINI. A mio avviso, si può stabilire che in caso di assistenza normale, il costo della marca sarà a carico della partoriente interessata; in caso di assistenza prestata in ospedale o in clinica, il costo della marca sarà a carico dell'ente; nei casi di gente in possesso di tessera di povertà, sarà a carico del comune.

CERAVOLO. Per il primo comma si potrebbe adottare la seguente formulazione:

« Le ostetriche sono tenute ad applicare su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire cinquecento. Il costo della marca sarà a carico dei comuni, degli enti mutualistici ed assistenziali per le donne aventi diritto all'assistenza e a carico degli interessati per i paganti in proprio ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Richiamo l'attenzione della Commissione, anzitutto sulle conseguenze di carattere economico che deriverebbero agli enti locali qualora venisse posto a loro carico il costo della speciale marca, e in secondo luogo sulla inopportunità di interferire sulle questioni interne a carattere amministrativo degli enti di previdenza ed assistenza.

BUTTÈ, *Relatore*. Ritengo che, opportunamente modificato onde evitare possibili inconvenienti nella attuazione pratica della norma, si potrebbe adottare la formulazione proposta dall'onorevole Ceravolo.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta e che il relatore nel frattempo esaminerà più attentamente la portata dell'emendamento Ceravolo.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (3424):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3424, risulta assorbita la proposta di legge Rubeo (2040).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Albizzati, Bei Ciufoli Adele, Bernardi Antonio, Bettoli, Bufardeci, Buttè, Cal-

vi, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Mastino Del Rio, Noce Teresa, Penazzato, Pessi, Sabatini, Santi, Scarpa, Storchi, Tognoni, Venegoni, Zaccagnini.

Sono in congedo:

Scala Vito, Valandro Gighola, Vigorelli.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI